MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 1

Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria

L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

Versione in vigore dal 29 novembre 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-della-ristrutturazione-delle-grandi-imprese/art-1-nuovi-requisiti-per-l-ammissione-alla-procedura-di-ristrutturazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it